Deliberazione 29 marzo 2011 – ARG/gas 31/11

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2003;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
- il decreto del Ministro 28 dicembre 2010 (di seguito: decreto 28 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2010, AGI 18/10 (di seguito: deliberazione AGI 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2011, ARG/gas 1/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 1/11);

- la sentenza della Corte di Giustizia, Sezione Grande, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez IV, 25 novembre 2010, n. 7359/2010 e n. 7360/2010. 29 novembre 2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione n. 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione;
- il Consiglio di Stato, con la decisione n.7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia;
- il Tar Lombardia, con le sentenze n. 7359/2010 e n. 7360/2010 del 25 novembre 2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010 del 29 novembre 2010, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso la stessa deliberazione n. 79/07, ha ritenuto che le tutele definite dall'Autorità non soddisfino i predetti parametri; avverso tali pronunce l'Autorità, con deliberazione AGI 18/10, ha deciso di proporre appello con istanza di sospensione;
- gli elementi di analisi della concorrenza del mercato della vendita risultano i medesimi di quelli presenti al momento dell'aggiornamento del primo trimestre 2011, di cui alla deliberazione ARG/gas 233/10, per cui si ritiene preferibile conformarsi all'indirizzo del supremo giudice amministrativo, anche in considerazione del fatto che il Tar Lombardia, nelle sentenze sopra citate, ha ritenuto corretta la scelta, allora assunta dall'Autorità, di orientare la propria azione in coerenza con le decisioni del Consiglio di Stato.

Considerato inoltre che:

• l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso *CCI_t* calcolata, nel trimestre tesimo, come somma dei seguenti elementi:

- a) *QCI*, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
- b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- la deliberazione ARG/gas 89/10 ha modificato l'articolo 6, comma 2 del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010 30 settembre 2011, il parametro QE_0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011, è pari a 1,084;
- l'articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
 - a) *QTF_i*, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
 - b) *QTV_t*, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- la deliberazione ARG/gas 1/11, ai fini della contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi, in attuazione del decreto 28 dicembre 2010, ha previsto, per il periodo 1 aprile 2011 31 dicembre 2011 che il valore del corrispettivo CV^{I} sia pari a 0,000402 euro/Smc.

Ritenuto che sia:

- opportuno, al fine di evitare situazioni di incertezza per il sistema, garantire l'aggiornamento della componente *CCI*_t, relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG;
- necessario, a tal fine, prevedere per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2011 un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,326248 euro/GJ dell'elemento QE_t, pari a 0,012567 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- necessario, con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2011, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
- necessario, con riferimento alla componente *QOA* relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedere la modifica del valore dell'elemento CV^I pari al corrispettivo unitario per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas, di cui alla deliberazione ARG/gas 1/11

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 dell'elemento QTVt

2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011, il valore dell'elemento *QTV_t*, di cui all'articolo 8 del TIVG è pari a 0,065587 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni al TIVG

3.1 La Tabella n. 2 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 2

Componente relativa agli oneri aggiuntivi (OOA)

somponence remarka agni oneri aggiana (2011)							
Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/07/09 al 31/12/09	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011
Elemento φ	0,005210						
Elemento CV	0,010439	0,010439	0,010439	0,010439			0,000402
Elemento C_{CONR}	0,039564	0,039564					
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	0,007788				
Elemento CV ^{FG}						0,000012	0,000012

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 4.2 Il TIVG è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

29 marzo 2011 Il Presidente: Guido Bortoni